

Bruxelles, 8 agosto 2017
(OR. en)

11633/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0172 (NLE)**

**ACP 89
WTO 176
RELEX 692
COLAC 72
DEVGEN 185**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 luglio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 396 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 396 final.

All.: COM(2017) 396 final

Bruxelles, 27.7.2017
COM(2017) 396 final

2017/0172 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica l'allegato IX del protocollo I di tale accordo relativo ai paesi e ai territori d'oltremare.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") mira a contribuire alla riduzione e all'eliminazione futura della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli obiettivi di sviluppo del millennio e l'accordo di Cotonou.

L'accordo è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

2.2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE

Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE è responsabile in generale del funzionamento e dell'attuazione dell'accordo e controlla la realizzazione dei suoi obiettivi. Esso si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo, esso ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che prendono tutte le misure necessarie per dare ad esse attuazione conformemente alle rispettive norme interne.

2.3. L'atto previsto del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE

Il 17 novembre 2017, nel corso della sua quarta riunione, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dovrà adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato IX del protocollo I che comprende un elenco di paesi e territori d'oltremare (PTOM) ("l'atto previsto").

Considerando il cambiamento di status di tre territori nell'elenco, l'obiettivo dell'atto previsto è garantire che l'elenco dei PTOM dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo sia aggiornato e armonizzato con l'allegato II del TFUE.

Saint-Barthélemy (FR) è diventato un PTOM associato all'Unione europea il 1° gennaio 2012. Mayotte (FR) è diventata una regione ultraperiferica (RUP) dell'Unione europea il 1° gennaio 2014. Anche la decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, che si applica a tutti i PTOM elencati nell'allegato II del TFUE, è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. L'elenco dei PTOM

dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza.

L'atto previsto diventa vincolante per le parti ai sensi dell'articolo 229, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'accordo è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

La posizione proposta da adottare a nome dell'Unione mira a rendere vincolante l'atto previsto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

4.1.2. Applicazione al caso di specie

Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE è un organo istituito dall'accordo.

L'atto che il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE è chiamato ad adottare è un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto è vincolante secondo il diritto internazionale conformemente all'articolo 229, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra o modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale per la proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale per una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende soprattutto dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto per il quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale per la proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹ ("l'accordo"), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.
- (2) A norma dell'articolo 229, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE può adottare decisioni che sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che prendono tutte le misure necessarie per dare ad esse attuazione conformemente alle rispettive norme interne.
- (3) Il 17 novembre 2017, nel corso della sua quarta riunione, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dovrà adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato IX del protocollo I che comprende un elenco di paesi e territori d'oltremare (PTOM).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio congiunto CARIFORUM-UE, poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.
- (5) La proposta di decisione del Consiglio allegata costituisce lo strumento giuridico per la modifica dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo. Considerando il cambiamento di status di tre territori, la modifica mira ad assicurare una presentazione aggiornata dell'elenco dei PTOM contenuto nell'allegato IX del protocollo I dell'accordo, armonizzata con l'allegato II del TFUE.
- (6) Poiché l'atto del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE modificherà l'allegato IX del protocollo I dell'accordo, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

¹ GUL 289 del 30.10.2008, pag. 3.

- (7) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, l'Unione è rappresentata dalla Commissione nel Consiglio congiunto CARIFORUM-UE. Gli Stati membri sostengono la posizione dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della quarta riunione del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE del 17 novembre 2017 si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*